

Presentazione

Il presente documento è stato elaborato dai componenti della commissione di studio sugli enti del terzo settore, costituitasi a Gennaio 2023.

La commissione ha ritenuto utile e opportuno indirizzare il lavoro verso la realizzazione di documenti di supporto ai problemi professionali che il commercialista deve affrontare per assistere i propri clienti che rientrano nel mondo del terzo settore.

I documenti prodotti infatti mirano ad essere un contributo sintetico ed efficace per approcciare nel modo corretto le diverse problematiche operative che si possono incontrare a seconda dei casi.

Cercando di individuare i dubbi o i problemi più frequenti e rilevanti, la commissione ha impostato il documento secondo il modello “Domande e risposte” (cosiddette FAQ), in modo da permettere di individuare rapidamente la problematica e offrire una risposta immediata e concisa.

Sono state definite tre distinte aree di approfondimento: gli enti del terzo settore ai sensi del D.lgs. 117/2017, gli enti afferenti al mondo dello sport e, infine, gli altri enti non commerciali.

Il primo documento, intitolato “FAQ n. 1 - Enti del Terzo Settore e statuto”, si concentra sugli Enti del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Nello specifico, raccoglie le FAQ relative alla fase di costituzione degli enti, concentrandosi sugli aspetti relativi alla stesura dello statuto. Nelle risposte sono citati i riferimenti di legge e delle note ministeriali.

Questo documento è stato curato da: Azzellini Cosimo, Fabbri Simonetta, Paluzzi Gabriella, Lambertini Roberta, Pagnoni Beatrice, Tosi Marcella, Venturelli Francesca, Cis Riccardo, Verlicchi Anna, Susanna Zaniboni, Guietti Cecilia, Piero Pavesi e Tellarini Giovanni.

Aggiornato a settembre 2023

FAQ n. 1 – ENTI DEL TERZO SETTORE E STATUTO

1. In caso di modifica della sede legale è necessario modificare lo statuto?

La clausola statutaria relativa all'eventuale trasferimento della sede legale deve necessariamente specificare che il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria solo se avviene all'interno dello stesso Comune. Nello statuto deve essere indicato anche l'organo sociale preposto a definire il trasferimento.

2. È necessario citare nello statuto una o più delle attività elencate nell'art. 5?

Le finalità statutarie devono essere riportate con preciso riferimento alle lettere di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, esplicitando per ogni attività di interesse generale indicata, le modalità di concreto svolgimento.

Ciò significa che l'oggetto sociale, anche a tutela degli obiettivi di conoscibilità degli Enti del Terzo Settore, delle loro caratteristiche e del loro operato, non può risultare indefinito. E' quello che avviene nel caso di una previsione statutaria che elenchi pedissequamente tutte o quasi tutte le attività di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017; infatti non si tratterebbe di un esercizio di autonomia, ma del mancato rispetto del principio di trasparenza, a danno di coloro cui è precluso aderire ad una compagine di cui siano chiaramente individuate, e ragionevolmente collegate fra loro, attività e finalità.

Con Nota n. 4477 del 22/05/2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta ad un quesito posto dalla Regione Abruzzo, ha sottolineato che, nella formulazione dell'art. 21 comma 1 del C.T.S., l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, unitamente alle finalità perseguite, caratterizza l'Associazione al punto che anche i requisiti per l'ammissione di nuovi associati devono essere individuati in coerenza con esse.

3. È obbligatorio specificare ulteriormente le attività svolte dall'ente?

Sì, è necessario specificare in maniera concreta, seppure in maniera semplificata o flessibile (anche a titolo esemplificativo e non esaustivo), le attività che l'ente si propone di effettuare, promuovere o sviluppare per perseguire le finalità dell'art. 5 citate nel proprio statuto.

La necessaria selezione nello statuto della o delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, secondo un criterio volto a definire l'Ente, non limita in alcun modo la possibilità per quest'ultimo di variare tale oggetto, anche attraverso eventuali, ma sempre ragionevoli, ampliamenti o modifiche.

4. È necessario elencare/specificare nello statuto anche le attività diverse dell'art. 6?

Sì, è necessario prevedere questa possibilità nello statuto. Diversamente si preclude all'ente di poter svolgere questo tipo di attività. Per la clausola statutaria di riferimento, se viene indicata la possibilità

di esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, lo Statuto deve: contenere un puntuale elenco delle attività diverse esperibili; oppure stabilire quali organi dell'Associazione hanno la competenza di individuare le attività secondarie e strumentali; o, ancora, prevedere che l'Associazione possa trarre risorse economiche da attività economiche di natura commerciale.

(Rif.: Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.20/2018)

5. È possibile avere un avanzo di gestione? Come utilizzare l'eventuale avanzo di gestione?

Sì, è possibile, e augurabile, che la gestione produca un avanzo. La natura "non profit" degli enti, infatti, non è determinata dall'assenza di avanzo, quanto della finalità dell'attività. L'elemento che salva l'avanzo di gestione (tipico aspetto "profit") e garantisce la finalità sociale e solidaristica dell'ente è il divieto di distribuzione dell'avanzo e l'obbligo, quindi, che tale avanzo sia reinvestito nelle attività dell'ente (tramite la destinazione a riserva, la creazione di fondi destinati a specifiche attività o futuri investimenti ecc..). E' obbligatorio evidenziare espressamente che è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposti per legge e che gli avanzi di gestione debbono essere necessariamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Se è presente una espressa indicazione di Fondo comune associativo, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, è necessariamente obbligatorio definire che lo stesso non è mai ripartibile tra gli associati durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

6. Possono associarsi anche i minorenni?

Sì, seguendo alcune particolari procedure. È necessario specificare che se la domanda di ammissione a socio presentata da minorenni dovrà essere controfirmata da chi esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutti i diritti e le obbligazioni dell'associato minorenne.

7. Possono votare anche i minorenni?

Sì, e non si può prevedere diversamente. Infatti, riprendendo l'Ordinanza Sezione VI 04/10/2017 n. 23228 della Cassazione e la Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019, il rispetto dei principi di democraticità, partecipazione ed uguaglianza di tutti gli associati che sono ribaditi dall'art. 25 comma 3) del C.T.S. di cui al D. Lgs. 117/2017 come principi cardine dell'associazionismo, comporta che tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri e che deve ritenersi "illegittima la generalizzata e indiscriminata esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio deve essere attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi".

8. È possibile inserire negli statuti la cooptazione?

È sancita l'impossibilità di estendere agli Enti del Terzo Settore, costituiti in forma di associazione, l'istituto civilistico della cooptazione previsto dall'art 2386 C.C., come ben specificato nella Nota direttoriale n. 18244 del 30.11.21.

9. I soci hanno diritto a visionare atti e documenti dell'associazione?

Sì, come previsto dall'art.15, comma 3 del D. Lgs. 117/2017 e ribadito nella Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20/2018. Tra i diritti degli associati deve essere espressamente previsto il "diritto di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione"; è necessario specificare le modalità attraverso le quali gli associati possono esercitare "in concreto" tale diritto, ovvero a quale organo sociale formulare la richiesta, la forma della richiesta, le tempistiche e le modalità di messa a disposizione dei libri sociali.

10. Quali sono le competenze minime da attribuire all'Assemblea?

È necessario inserire sempre, tra le competenze, tutte quelle inderogabili previste per l'Assemblea ordinaria all'art. 25 del D.Lgs. 117/2017.

11. È possibile prevedere quorum non rafforzati per apportare modifiche statutarie?

No, non è possibile. Per modificare lo Statuto devono essere previsti dei quorum costitutivi, ovvero il numero degli associati presenti, e deliberativi, il numero degli associati votanti, in misura rafforzata rispetto a quelli richiesti nelle assemblee ordinarie. L'ammissibilità di una previsione statutaria che consente di modificare lo Statuto in assenza di un quorum costitutivo rafforzato è stata espressamente esclusa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche nelle convocazioni successive alla seconda.

Tale soluzione, nella nota n. 6214 del 09/07/2020 del Ministero, non avrebbe l'effetto di incentivare una maggiore partecipazione; essa finirebbe invece per consentire comunque ad una ristretta minoranza di associati di apportare le desiderate modifiche statutarie a discapito della maggioranza degli assenti. Situazioni come quella rappresentata potrebbero, al contrario, costituire un indice dell'impossibilità di funzionamento dell'Associazione, a fronte della quale il Giudice potrebbe essere chiamato ad accertare l'eventuale concretizzarsi di una causa di estinzione della stessa.

12. In caso di scioglimento, quali previsioni devono essere rispettate circa la devoluzione del patrimonio?

Come stabilito nell'art.9 del D. Lgs.117/2017, in caso di scioglimento dell'Associazione, è obbligatorio prevedere espressamente che il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e, salva destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti di Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.